



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 144 del 09/09/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, V.I.A. E V.A.S. 5 agosto 2010, n. 418

L.R. n. 11/01 e ss.mm.ii. e R.R. n. 16/06 e ss.mm.ii. - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Avetrana (TA) - Proponente: Sorgenia SpA.

L'anno 2010 addì 05 del mese di agosto in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS Ing. Gennaro Russo, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg. le per la V.I.A. (R.R. 24/2009 approvato con D.G.R. n. 1859 del 13.10.2009, art.1, art. 3 c.6, art. 11 c.4), ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza del 29.03.2007, acquisita al prot. n. 5849 del 10.04.2007, la Sorgenia SpA richiedeva all'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA dell'Assessorato all'Ecologia di procedere alla valutazione di impatto ambientale relativamente alla proposta di parco eolico sito nel Comune di Avetrana in Provincia di Taranto.

Questo Ufficio riscontrava con nota prot. n. 10226 del 25.06.2007, scrivendo alla società proponente e per conoscenza al Comune, alla Provincia di Taranto e all'Assessorato Regionale allo Sviluppo Economico, richiedendo opportune integrazioni documentali e che la documentazione progettuale venisse trasmessa anche all'Amministrazione Comunale e alla provincia interessata. Queste ultime venivano altresì invitate a far pervenire il parere di cui all'art. 16, comma 5 della L.R. 11/2001 e ss.mm.ii..

Con nota acquisita al prot. n. 11846 del 20.07.2007 di questo Settore, la società riscontrava la richiesta di integrazioni documentali, trasmettendo copia della pubblicazione sul B.U.R.P. e sui quotidiani, come previsto dalla normativa di settore.

Con nota acquisita al prot. n. 11857 del 20.07.2007, la società trasmetteva documentazione aggiuntiva rispetto a quella originariamente trasmessa con l'istanza di avvio del procedimento.

Con nota acquisita al prot. n. 12325 del 26.07.2007 Sorgenia SpA trasmetteva la documentazione integrativa richiestale con nota prot. n. 10226/2007.

Con nota prot. n. 3294 del 14.04.2008, acquisita da questo ufficio al prot. 7419 del 21.05.2008, il Comune di Avetrana, esprime parere favorevole ai sensi dell'art.16, comma 5°, della L.R. 11 del 12.04.2001.

Con primo ricorso al TAR Bari la società impugnava la Delibera di Giunta Regionale n. 1462/2008 - relativamente al punto 9) - nonché, nei limiti di proprio interesse, il Regolamento Regionale n. 16/2006 e

la D.G.R. n. 35/2007. Su tale impugnativa, alla data di adozione del presente provvedimento, non v'è alcun pronuncia del Tribunale circa l'illegittimità denunciata.

Con ricorso notificato in data 23.12.2009 la società proponente adiva il TAR Lecce ai sensi dell'art. 21 bis della L. 1034/1971, al fine di far accertare e dichiarare l'obbligo della Regione Puglia di concludere il procedimento di autorizzazione unica con provvedimento espresso.

Il TAR di Lecce, con sentenza n. 318/2010 accoglieva il ricorso promosso dalla Sorgenia SpA e, per l'effetto, dichiarava l'obbligo della Regione intimata di concludere il procedimento di autorizzazione unica entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della predetta sentenza.

Con nota prot. n. 11975 del 27.10.2009 l'Ufficio VIA/VAS richiedeva a tutte le società proponenti progetti ricadenti nel Comune di Avetrana la sottoscrizione di apposita convenzione ambientale ai sensi della D.G.R. n. 1462/2008, nonché l'inoltro di una apposita relazione specialistica sugli ulivi monumentali e sulle strade di collegamento;

Con nota prot. n. 226 del 08.01.2010, acquisita agli atti del Servizio Ecologia al prot. n. 1902 del 12.02.2010, il Servizio Energia, Reti ed Infrastrutture materiali per lo sviluppo, informava il Servizio Ecologia della prossima convocazione di conferenze di servizi per il perfezionamento del relativo iter amministrativo, a seguito della notifica del ricorso avverso il silenzio ex art. 21 bis della L. 1034/1971.

Con nota prot. n. 1080 del 28.01.2010, l'Ufficio VIA/VAS riscontrava la nota prot. n. 226/2010 del Servizio Energia, rappresentando la circostanza dell'avvenuta notifica alla società Sorgenia del preannuncio di parere negativo ai sensi dell' art 10 bis della L.R. 241/90 e smi relativo al progetto in parola.

Caratteristiche del progetto:

? Località: Comune di Avetrana (TA)

? N. aerogeneratori: 20

? Diametro rotore aerogeneratori: 100m

? Potenza complessiva: 60 MW

? Coordinate aerogeneratore: Si evidenzia come in nessuna tavola o in nessun file siano esplicitate le coordinate degli aerogeneratori. La localizzazione delle torri si è evinta si è evinta dal file Avetrana.dwg presente nella documentazione digitale allegata all'istanza.

Nella seduta del giorno 27.01.2010 il Comitato Regionale per la VIA, cui compete la responsabilità dell'istruttoria tecnica ai sensi del comma 6 art. 4 e del comma 4 art. 11 del R.R. 24/2009, approvato con D.G.R. n. 1859 del 13.10.2009, sulla base della documentazione fornita a corredo dell'istanza di VIA presentata il 29.03.2007, preso atto dei pareri pervenuti, ha espresso le seguenti valutazioni.

b - Impatto visivo e paesaggistico

Il progetto prevede l'utilizzo di torri di tipo tubolare in parte disposte su file parallele.

Parte del parco eolico proposto ricade all'interno di Ambito Territoriale Esteso C, tale valore distinguibile dell'area interessata riviene dalla presenza di un bene costituito dall'Oasi di Protezione denominato "Castello di Motunato" e da una serie di boschi (di cui alcuni degradati verso la gariga o la pseudo steppa).

In tale contesto, il proponente, nell'elaborato "Studio di impatto ambientale - Relazione Tecnica" rileva come "la zona prettamente pianeggiante non offra ostruzioni visive alla percezione spaziale dell'intervento proposto che risulterebbe paesaggisticamente compatibile se venissero adottati effetti di mitigazione quali alberi posizionati ad intercettare la visuale". Ance se tale opera di mitigazione risulta insufficiente dato l'elevata altezza del complesso tubolare- rotore che porta gli aerogeneratori ad avere un'altezza complessiva pari a 150 m.

La vocazione industriale dell'impianto eolico risulta essere in contrasto con la conservazione e valorizzazione paesaggistica dell'area in esame, infatti il regime di tutela degli ambiti di valore distinguibile "C" presuppone la salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato, come

nell'area in oggetto, e la trasformazione compatibile con la qualificazione paesaggistica

Per quanto sopra esposto, a causa delle trasformazioni del territorio introdotte dalla realizzazione dell'impianto eolico, l'impatto visivo risulterebbe sostenibile a meno degli aerogeneratori ai nn 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19.

c - Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

Dalla valutazione ed analisi faunistica e floristica, che inquadra sito di installazione, rispetto alle emergenze naturalistiche presenti nell'area circostante, ritiene, che non esistano problemi puntuali con la componente vegetazionale dell'area in esame.

Tale valutazione, però, non tiene conto della ricadenza della parte a sud-est dell'impianto di un comprensorio ulivettato di cui veniva richiesta, con nota prot. 11975 del 27.10.2009, censimento delle essenze arboree da espiantare, con particolare riferimento alla presenza di specie monumentali, e rilievo fotografico dei percorsi delle strade di collegamento atta ad appurare la presenza di beni diffusi del paesaggio agrario quali muretti a secco. Atteso che il proponente non rispondeva a tale richiesta di approfondimento, dall'analisi di ortofoto Regione Puglia 2006, si evinceva l'elevato impatto in ordine al numero di esemplari eventualmente da rimuovere in seguito alle operazioni di sbancamento per la costruzione delle fondazioni, delle strade di accesso e dei cavi elettrici atteso che, come possibile evincere dalle ortofoto del sito interessato dall'intervento, tutti gli aerogeneratori in questione in seguito alla messa in opera delle predette opere causeranno la rimozione di un gran numero degli stessi ulivi oltreché di tratti di muretti a secco, dove muro e piante costituiscono un vero e proprio biotopo nel quale il muro non svolge solo una funzione di difesa delle essenze che gli crescono a ridosso, ma è in grado di influenzare favorevolmente il microclima agendo nei mesi estivi da condensatore di rugiada. La maggiore biodisponibilità idrica, anche se modesta, consente così a numerose specie di superare la crisi idrica estiva.

Viene inoltre evidenziato che l'adeguamento delle strade di collegamento, che vanno dalla SP144 alla restante parte dell'impianto in oggetto, siano interessate oltre che dall'ulivettato anche dall'attraversamento di Ambito Territoriale distinto del putt/p "Boschi" e da tratti di superficie su cui è presente una vegetazione erbacea di tipo sub steppico che si è conservata su suoli con affioramento roccioso; nell'elencare le specie erbacee riscontrate si precisa che "questa vegetazione substeppica identifica l'habitat prioritario percorsi sub steppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea" (habitat prioritario secondo la direttiva 92/43/CEE).

E anche a tal proposito nulla viene detto relativamente agli impatti causati dalla realizzazione delle opere previste se non, anche in questo caso, parlando in generale di vegetazione, una semplice definizione "per tale componente ambientale l'impatto medio risulta contenuto e comunque sbilanciato nelle aree caratterizzate da uno scarso valore ambientale e naturalistico in quanto già coinvolte da interventi antropici" dei quali "interventi antropici" non si trova riscontro dalla analisi delle ortofoto.

d - Rumori e vibrazioni

Nella relazione si evince che a seguito di uno studio di previsione dell'alterazione del campo sonoro il livello di rumore prodotto dal parco eolico non rientra nei limiti normativi vigenti, risultando rispettati i limiti relativi ai criteri assoluto e differenziale imposti dal DPCM 01.03.91, a meno dello spostamento degli aerogeneratori 9 e 12.

e - Campi elettromagnetici ed interferenze

Le linee di trasferimento saranno collocate in appositi cavidotti interrati ad una profondità minima di 1,2 m e i trasformatori saranno posizionati all'interno delle torri. In conseguenza di tali scelte progettuali, per la parte di impianto riguardante i cavidotti, i valori del campo elettromagnetico stimato risultano nei limiti previsti della normativa assunta come riferimento, ovvero il DPCM dell'8 luglio 2003. Non viene valutato l'impatto elettromagnetico in ordine alla costruenda sottostazione elettrica ed allo spostamento delle

esistenti linee elettriche ad alta tensione in vicinanza (circa 150 m) di Mass. S. Paolo.

f - Norme di progettazione

Le opere civili previste consistono essenzialmente nella realizzazione di: spianamento del terreno in quota, fondazioni delle torri degli aerogeneratori, piazzole delle macchine, rifacimento di viabilità esistente, viabilità interna, tale da consentire il collegamento di ciascuna delle postazioni con la viabilità principale.

La capacità della rete a sostenere la produzione di energia elettrica appare assicurata dal rispetto di detti criteri di progettazione, se pur sottoposta comunque alla valutazione delle autorità competenti al rilascio dei pareri tecnici specialistici.

g - Dati di progetto e sicurezza

Nella documentazione è presente l'analisi e la valutazione della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale. Non risultano criticità in merito a tale aspetto.

h - Norme tecniche relative alle strade

L'accesso al sito avverrà attraverso l'adeguamento della viabilità esistente e la creazione di nuove piste. Le piste da aprire avranno una larghezza della carreggiata di 5 m ed una lunghezza di circa 2 km, mentre la viabilità da adeguare avrà un'estensione pari a circa 12,5 km.

Non è stato possibile valutare approfonditamente questo aspetto, dato che, nella Relazione Tecnica di Studio di Impatto Ambientale l'analisi di tale impatto viene rimandata al progetto delle "OPERE CONNESSE". Negli elaborati allegati al progetto oltre all'inquadramento planimetrico delle suddette opere non si trovano riferimenti espliciti agli impatti generati dalle stesse.

j - Pertinenze

Le piazzole di pertinenza dell'impianto avranno una superficie di 1400 m² ciascuna per un totale di 28.000 m², nella fase di realizzazione, e 7.000 m², nella fase di esercizio. La sottostazione elettrica impegnerà una superficie di 57000 m² mentre i tracciati dei cavi, interrati, seguiranno i percorsi della viabilità esistente e nuova per una estensione di circa 18 km. Si rileva come parte delle piste di collegamento fra gli aerogeneratori, interessino porzioni di territorio identificato come habitat prioritario determinandone la soppressione. Inoltre l'area di pertinenza della sottostazione elettrica interessa un ATD del put/p avente regime vincolistico incompatibile con le opere civili da cui risulta interessato.

k - Le fasi di cantiere

L'impatto sulla componente ambientale considerata è causato dalle azioni necessarie per l'installazione e per il montaggio delle apparecchiature necessarie alla realizzazione del parco eolico e delle relative opere di connessione elettrica. Tali opere interessano un comprensorio uliveto, habitat prioritari e la succitata Oasi di Protezione soggetta a regime vincolistico incompatibile con l'intervento proposto.

Il progetto non prende in considerazione, nella parte riguardante le opere accessorie, soluzioni che consentano il ripristino dei luoghi una volta realizzato l'impianto; in particolare la realizzazione di piste in terra e delle piazzole, oltre alle succitate criticità, porterebbe alla soppressione di un elevato numero di essenze di ulivo, di cui il proponente, anche dopo richiesta esplicita, di rilievo agronomico atto a quantificare tale impatto ed a rappresentarlo nel merito della possibile perdita di specie monumentali, non produce alcuna documentazione atta a sostenere la fattibilità dell'intervento.

l- Dismissione e ripristino dei luoghi

Il decommissioning dell'impianto alla fine della vita utile prevede, la rimozione degli aerogeneratori, la demolizione parziale del plinto (fino a -1 m dal piano di campagna, e quindi ricoperto di terreno vegetale)

Il proponente si impegna a restituire il sito alla sua forma iniziale e destinato all'attività originaria, compatibilmente con le indicazioni di pianificazione territoriale vigenti, esclusivamente ad uso agricolo

m - Misure di compensazione

Il proponente come misure di compensazione enuncia le seguenti possibilità:

- recupero aree a verde nei territori dei comuni interessati alla centrale e alle opere connesse;
- studio e/o intervento per il recupero di monumenti o aree di valore paesaggistico, culturale o ambientale.

Conclusioni

Atteso che:

a) rispetto alla ricadenza in aree classificate come “non idonee” R.R. 16 art. 14 comma 2 lettere a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k del Regolamento regionale (disposizioni transitorie) il progetto risulta non compatibile per gli aerogeneratori:

- Aerogeneratori 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -18 - 19 in quanto ricadenti in Aree naturali (ex LR 19/97, L 394/91), nella fattispecie in Oasi di protezione “Castello di Motunato”;
- Aerogeneratori 3 - 5 in quanto ricadenti a meno di 100m, o insistenti su emergenze geomorfologiche in particolare:
 - Aerogeneratori 3 - 5 interessata da ripa fluviale,
 - Aerogeneratori 9 - 17 e la sottostazione di collegamento alla RTN in quanto ricadenti all’interno di area di pertinenza di Ambito Territoriale Distinto (ATD) del PUTT/P “ciglio di scarpata”;

b) rispetto al comma 3 (studi preliminari volti ad assicurare il soddisfacimento dei criteri tecnici) il progetto non risulta compatibile in quanto:

- la proposta eolica non tiene conto del criterio della minimizzazione delle opere di accesso all’impianto durante la fase di cantiere e di esercizio, infatti gli impatti legati alle opere accessorie, nuove piste ed interventi di adeguamento per le strade già esistenti, risultano elevati ed insistenti su habitat prioritari;

c) rispetto al comma 4 (rispondenza ai contenuti di cui all’art.10, dalle lettere b alla lettera m), il progetto può ritenersi conforme a meno degli aerogeneratori sotto indicati:

- in relazione alla lettera b dell’Art 10 RR 16/2006 gli aerogeneratori ai nn 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19;
- in relazione alla lettera c dell’Art 10 RR 16/2006 l’intera proposta in particolare riferimento alle opere annesse;
- in relazione alla lettera d dell’Art 10 RR 16/2006 gli aerogeneratori ai nn 9 - 12;
- in relazione alla lettera e dell’Art 10 RR 16/2006 non risultano considerazioni in merito all’impatto elettromagnetico dovuto alla realizzazione della nuova sottostazione elettrica ed allo spostamento delle linee elettriche di alta tensione esistenti;
- in relazione alla lettera k dell’Art 10 RR 16/2006 la infrastrutturazione viaria legata all’intervento risulta essere incompatibile con quanto prescritto;

Per tutti i motivi sopra esposti ed esplicitati, il Comitato Regionale per la VIA ha ritenuto di esprimere parere sfavorevole alla realizzazione dell’opera in progetto.

Sulla scorta del predetto parere tecnico - consultivo espresso dal Comitato regionale per la VIA, con nota prot. n.1079 del 28.01.2010 l’Ufficio preposto comunicava alla società proponente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di VIA, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i., invitandola a proporre controdeduzioni eventualmente corredate da documentazione entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della medesima comunicazione.

Con nota acquisita al prot. n. 4772 del 30.03.2010 la società trasmetteva le controdeduzioni - corredate da documentazione - in riscontro alla comunicazione dei motivi ostativi di cui alla nota prot. 1079 del 28.01.2010 dell’Ufficio.

Il Comitato Regionale per la VIA, si è riunito in data 21.07.2010, per valutare le osservazioni portate dalla società.

Punto b - Impatto visivo e paesaggistico

Osservazioni:

Gli aerogeneratori 10-12-13-14-15-16-18-19 non ricadono in aree naturali ex L.R 19/97 e L394/91, poiché l'Oasi di Protezione "Castello di Montunato" è stata da oltre 10 anni revocata ed è divenuta una Zona di ripopolamento e cattura come previsto dal Piano Faunistico Venatorio approvato con delibera di Consiglio Regionale del 7 Luglio 1999 n.405 (art.1 e 2) ed attuato con R.R n. 2/1999; tale revoca è stata confermata anche dal nuovo piano faunistico venatorio, adottato con delibera di Consiglio Regionale 21 Luglio 2009 n.217 (art.2) ed attuato con R.R. n.17/2009;

Parere Comitato del 21.07.2010:

Il nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009-2014, adottato con delibera del Consiglio Regionale 21 Luglio n.217 (art.2), conferma l'esistenza nel comune di Avetrana (TA), località Castello Mutuato, della Zona di ripopolamento e cattura avente un'estensione di 450 ha e istituita con Prov. DCR 405/99.

Detto ciò, facendo riferimento al BURP n-8 suppl. del 17-1-2002 il quale racchiude le Norme Tecniche di Attuazione del PUTTp e in particolare al Titolo III - Ambiti Territoriali Distinti - Capo III- Componenti Botanico - Vegetazionali, art 3.13 - Aree Protette : si considerano come "aree protette" le zone faunistiche definite dalla l.r n.10/84 come "Oasi di protezione", "zone di ripopolamento e cattura", "zone umide", e quelle definite come: riserva naturale orientata, riserva naturale integrata, riserva naturale biogenetica riserva naturale forestale di protezione. Perciò dalle Norme tecniche di attuazione del PUTTp si deduce che la zona di ripopolamento e cattura in oggetto, in cui ricadono gli aerogeneratori 10-12-13-14-15-16-18-19 è da considerarsi un ATD e come tale secondo il RR. N.16/2006, art14 comma 2 lettera J l'area in oggetto non è da considerarsi idonea per l'installazione degli aerogeneratori sopra elencati.

Punto c - Impatto su flora fauna ed ecosistemi

Osservazioni:

La ricadenza della parte a sud est dell'impianto in un comprensorio uliveto rende necessario l'espanto di ulivi. Pertanto la Società Sorgenia SPA, ha avviato la campagna di rilevamento/censimento degli ulivi i quali dovranno essere soggetti ad espanto al fine di redigere congiuntamente con i proprietari degli uliveti, apposita dichiarazione attestante l'assenza e quindi il non coinvolgimento di ulivi con caratteristiche monumentali. Tale attestazione dovrà essere inviata all'Ufficio Provinciale per l'Agricoltura della Provincia di Taranto, il quale dovrà mediante sopralluogo verificare effettiva assenza di ulivi monumentali e rilasciare una opportuna comunicazione all'Ufficio Regionale Servizio Ecologia. Pertanto l'esproprio di ulivi non monumentali resta comunque subordinato al rilascio del nulla osta da parte dell'ispettorato all'agricoltura e non si comprende come il giudizio negativo da parte dell'Ufficio Regionale Servizio Ecologia possa essere reso senza il concorso delle amministrazioni competenti.

L'attraversamento dell'Ambito Territoriale Distinto del Putt/p "Boschi", da parte della viabilità a servizio dell'impianto, si sottolinea erroneamente il fatto secondo cui la viabilità sarebbe da realizzare ex-novo, assunto che detta viabilità è invece già esistente, così come desumibile dalla ortofoto satellitare, che attraversa lo stato dei luoghi.

Parere Comitato del 21.07.2010:

Nelle controdeduzioni sopra riportate si sottolinea il fatto che la campagna di rilevamento/censimento è stata avviata da parte della proponente ma non si specifica quando e se è stata terminata e quindi presentata l'istanza all'amministrazione competente. Pertanto lo scrivente ufficio attende la comunicazione da parte dell'Ufficio provinciale per l'agricoltura della provincia di Taranto, sull'attestazione della non monumentabilità degli ulivi coinvolti. Inoltre è bene chiarire che il giudizio negativo espresso nella nota prot. A00089 del 28 Gennaio 2010 n.1079, deriva dalla mancata risposta da parte della Sorgenia SPA alla nota prot. 11975 del 27.10.2009 in cui veniva richiesto il censimento

delle essenze arboree da espianare, con particolare riferimento alla presenza di specie monumentali, e rilievo fotografico dei percorsi, delle strade di collegamento atte ad appurare la presenza di beni diffusi del paesaggio agrario.

L'attraversamento dell'Ambito Territoriale Distinto del Putt/p "Boschi" da parte della viabilità di servizio all'impianto, non è riscontrabile in alcun elaborato allegato al progetto. L'unico elaborato presente è il 3A -"Viabilità di accesso" che riporta sommariamente la posizione dell'impianto rispetto alla Strada Statale 174 e alla SP 144. Inoltre nell'allegato 3 "Ortofoto ATD 2875 del PUTTp Puglia" alla nota prot. A00089 del 30 Marzo 2010 n.4772, si riporta solo una parte dell'area boschiva e non quella complessiva.

Per quanto riguarda gli interventi diffusi richiamati nella presente nota, non possono essere ritenuti tali da poter mitigare a sufficienza l'impatto dell'impianto eolico sull'area perché hanno ripercussione su estensioni di area più limitate rispetto alla superficie complessiva su cui l'opera ha influenza.

Punto d -Rumore e Vibrazioni

Osservazioni:

Con riferimento all'allegato 11A "Valutazione di impatto acustico", l'installazione eolica avrebbe prodotto, in corrispondenza dei due ricettori sensibili (Masseria San Chirico e Masseria Abbatemasi), i seguenti valori di Leq di pressione sonora (dBA), determinati con un modello di propagazione del suono in campo aperto che non tiene conto dell'effetto di isolamento delle costruzioni, pari a :

- 48,5 Leq (dBA) in corrispondenza di Masseria San Chirico;

- 48,0 Leq (dBA) in corrispondenza di Masseria Abbatemasi;

Mentre il clima acustico ante-operam diurno e notturno in corrispondenza di Masseria Abbatemasi risultano rispettivamente 52,8 Leq e 43,1 Leq. Dall'analisi di tali valori è evidente che il criterio differenziale in ambiente esterno non è soddisfatto. A mezzo di calcoli effettuati secondo la norma UNI 12354-3 e UNI EN ISO 717-1 l'abbattimento di livello sonoro passando dall'esterno all'interno dell'edificio, a finestre aperte, è stimabile cautelativamente in 5,5 dB per l'ambiente ricevente preso in esame. Tenendo conto di tale valore, i livelli di pressione sonora generati dall'installazione eolica all'interno degli edifici diminuiscono rispettivamente a 43,0 Leq (dBA) in corrispondenza di Masseria San Chirico e 42,5 Leq (dBA) in corrispondenza di Masseria Abbatemasi. Sulla base di tali è possibile affermare che all'interno degli ambienti abitativi è rispettato il criterio differenziale in entrambi i periodi di riferimento, pertanto l'installazione del parco eolico non viola i limiti di legge per l'inquinamento acustico, essendo i limiti di legge rispettati da parte di tutti gli aerogeneratori.

Parere Comitato del 21.07.2010:

Si evidenzia l'incoerenza dello studio prodotto nella documentazione allegata all'istanza e quello allegato alla nota in oggetto. Nel studio denominato Allegato 11A "Valutazione di impatto acustico", si concludeva dicendo che per verificare il criterio differenziale si rende necessario spostare la pala n.9 e 12 rispettivamente di 300m a Ovest e 400m a Ovest . Nelle controdeduzioni espresse in "appendice A" alla nota prot. A00089 del 30 Marzo 2010 n.4772 si introducono invece delle azioni di mitigazione necessarie a far rientrare il rumore prodotto dalle pale entro i limiti differenziali.

Le ulteriori condizioni al contorno introdotte nelle nuove calcolazioni non sono contemplate nella verifiche richieste dall'art. 10 comma 1 lettera d del RR. 16/2006.

Punto e -Campi elettromagnetici ed interferenze

Osservazioni:

La valutazione dell'impatto elettromagnetico della sottostazione elettrica è stata affrontata nella relazione di progetto dal titolo "Stazione elettrica RTN 380/150 kV e Stazione elettrica utente 150/30 kV". Inoltre non è stato previsto alcun spostamento delle esistenti linee elettriche ad alta tensione in vicinanza di Mass. San Paolo.

Parere Comitato del 21.07.2010:

Lo spostamento della linea elettrica esistente ad alta tensione è citata a pg 4 della Relazione Tecnica "Stazione elettrica RTN 380 / 150 kV" (Progetto Definitivo) in cui si sottolinea il fatto che "L'area è attualmente attraversata dalla linea aerea a 150 kV "Manduria - San Pancrazio Salentino" e da linee MT, il cui tracciato dovrà essere localmente modificato per consentire la realizzazione delle stazioni sopracitate. In particolare la variante della linea a 150 kV, il cui tracciato è stato mantenuto il più lontano possibile dalla citata Masseria S. Paolo, sarà costruita utilizzando sostegni con disposizione dei conduttori in piano orizzontale per facilitare i collegamenti in entrata delle future linee afferenti la sezione a 150 kV della stazione.". Per quanto riguarda invece la valutazione di impatto elettromagnetico della sottostazione elettrica, è stato trattato in maniera superficiale nell'elaborato "Stazione elettrica RTN 380/150 kV e Stazione elettrica utente 150/30 kV" a pg.8 e avrebbe dovuto considerare la nominata masseria quale ricettore sensibile.

Punto h - Norme tecniche relative alle strade

Osservazioni:

L'area di impianto è servita da viabilità interpodereale articolata, la cui estensione e ramificazione è tale da rendere necessaria la realizzazione di tratti estremamente limitati di nuova viabilità. Come si evince dal progetto questi saranno realizzati seguendo, ove possibile, i percorsi tracciati dai trattori, impiegati nelle attività agricole produttive dell'area, al fine di limitare l'occupazione territoriale delle stesse e garantirne il consueto impiego.

Per ciò che attiene i tratti di nuova viabilità non si rileva la presenza di biotipi soggetti a tutela interessati dalle opere di impianto. Mentre per la sistemazione dei tratti di strada esistenti, questa non coinvolgerà habitat protetti, escludendo la soppressione di peculiarità floristiche locali e privilegiando la viabilità a servizio delle colture ad oliveto. Inoltre al fine di mitigare l'impatto sulla flora e vegetazione, durante la progettazione sono state adottate delle scelte tecnico progettuali tali da garantire il minor impatto possibile.

Parere Comitato del 21.07.2010:

Nella deduzione citata dal proponente ci si limita a descrivere che la sistemazione dei tratti di strada esistenti (di estensione pari a circa 12,5 km) e quelli da realizzare (larghe 5 m e di estensione pari a 5 km), avranno un impatto poco rilevante e inoltre non ricadono in zone o habitat protetti. Ciò che invece ci si aspettava, è che si valutasse in maniera più approfondita l'impatto delle infrastrutture che nella Relazione Tecnica di Studio di Impatto Ambientale viene rimandata al progetto delle "Opere Connesse". Inoltre negli elaborati allegati all'istanza tra cui la tavola 3A "Viabilità di accesso" non si trovano evidenze distinte tra i tratti di strada da realizzare e quelli esistenti. In particolare l'attraversamento dell'Ambito Territoriale Distinto del Putt/p "Boschi" da parte della viabilità di servizio all'impianto, non è riscontrabile in alcun elaborato allegato al progetto.

Punto j - Pertinenze

Osservazioni:

La sistemazione della viabilità esistente, nonché la realizzazione di nuove piste per il raggiungimento ultimo delle posizioni d'installazione dei singoli aerogeneratori, non interesserà alcun tipo vegetazione soggetta a tutela o iscritta nell'elenco degli habitat prioritari. Pertanto la realizzazione dell'impianto e delle opere accessorie, non produrrà la soppressione di alcun elemento appartenente ad habitat prioritari. Inoltre le emergenze geomorfologiche riportate sulla cartografia del PUTTp, relativamente all'area d'installazione della stazione elettrica, non sono realmente esistenti e non è riscontrabile dalla cartografia del rischio geomorfologico prodotta a cura dell'Autorità di Bacino della Regione Puglia né sulla cartografia idrogeomorfologica presente sul S.I.T Puglia.

Parere Comitato del 21.07.2010:

Si conferma come parte delle piste di collegamento tra gli areogeneratori, interessino porzioni di territorio identificato dalla carta della naturalità del sito, come habitat prioritario in particolare aree a pascolo naturale e praterie e aree a vegetazione sclerofila. Inoltre la posizione della sottostazione elettrica interessa un ATD del PUTTp in particolare ricade su un ciglio di scarpata come confermato dalla vigente carta geomorfologica del PUTTp. Nella deduzione invece si fa riferimento alla carta idrogeomorfologica a cura dell'Autorità di Bacino della Regione Puglia che tutt'oggi può essere considerato uno studio di supporto e non sufficiente a controvertire documenti vigenti in termini di legge.

Punto k - Le fasi di cantiere

Osservazioni:

Vale quanto esposto nei precedenti punti b e c .

Parere Comitato del 21.07.2010:

Vale quanto esposto nei precedenti punti b e c .

Conclusioni

Osservazioni conclusive del proponente:

Lettera a)

1. Gli aerogeneratori 10-12-13-14-15-16-18-19 non ricadono in aree naturali ex L.R 19/97 e L394/91, poiché l'Oasi di Protezione "Castello di Montunato" è stata da oltre 10 anni revocata ed è divenuta una Zona di ripopolamento e cattura come previsto dal Piano Faunistico Venatorio approvato con delibera di Consiglio Regionale del 7 Luglio 1999 n.405 (art.1 e 2) ed attuato con R.R n. 2/1999; tale revoca è stata confermata anche dal nuovo piano faunistico venatorio, adottato con delibera di Consiglio Regionale 21 Luglio 2009 n.217 (art.2) ed attuato con R.R. n.17/2009;

2. Circa la richiamata ricadenza degli aerogeneratori 3-5 a meno di 100m da emergenze geomorfologiche; gli aerogeneratori 9-17 e della sottostazione di collegamento alla RTN nell'area di pertinenza dell'ATD del PUTTp "ciglio di scarpata", si rileva quanto segue:

a) Dai rilevamenti in situ non si evince la presenza di alcuna emergenza, né in particolare la presenza di ripe fluviali;

b) La nuova carta idrogeomorfologica implementata nel Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), la cui proposta è stata approvata il giorno 11 Gennaio 2010 dalla Giunta Regionale, adeguato al Codice dei beni culturali e del paesaggio e coerente con la Convenzione Europea del paesaggio, fornisce un riscontro ben differente da quello del PUTTp, poiché perfezionato nella risoluzione dagli indicatori vettoriali, finalmente ben commisurata all'analisi cartografica utile per riscontro alla scala degli aerogeneratori.

c) Come si evince chiaramente dall'elaborato grafico allegato (Allegato 5) ottenuto consultando il sistema informativo sul sito: www.sit.puglia.it , in relazione alla premessa:

- Gli aerogeneratori 3 e 5 distano rispettivamente 250 e 177m circa dall'identità definite "creste (asse di displuvio)", quindi ben oltre la distanza indicata come limite rispetto ad emergenze geomorfologiche , alla cui fattispecie le creste non sono peraltro neppure immediatamente assimilabili;

- Nell'intorno dell'aerogeneratore 9 non vi è alcuna identità segnalata dalla carta;

- L'unico aerogeneratore effettivamente interessato dalle creste in parola è il numero 17, distante da una di esse circa 40 m.

- Anche l'area di pertinenza della zona indicata in planimetria come adibita ad accogliere le cabine da realizzare non è interessata da alcuna identità geomorfologica.

Lettera b)

La realizzazione di nuove piste e gli interventi di adeguamento per le strade già esistenti non

coinvolgono habitat prioritari ed ogni accorgimento sarà adottato al fine di minimizzare gli impatti.

Lettera c)

Vale quanto esposto dal punto b al punto k

Parere Comitato nella seduta del 21.07.2010 sulle osservazioni conclusive:

Lettera a)

1. Dalle Norme tecniche di attuazione del PUTTp si deduce che la zona di ripopolamento e cattura in oggetto, in cui ricadono gli aerogeneratori 10-12-13-14-15-16-18-19 è da considerarsi un ATD e come tale secondo il RR. N.16/2006, art14 comma 2 lettera J. Pertanto l'area in oggetto non è da considerarsi idonea per l'installazione degli aerogeneratori sopra elencati.

2. Per quanto concerne la ricadenza degli aerogeneratori 3-5 a meno di 100m da emergenze geomorfologiche e quella degli aerogeneratori 9-17 e della sottostazione di collegamento alla RTN nell'area di pertinenza dell'ATD del PUTTp "ciglio di scarpata", si rileva quanto segue:

a) Ci si limita a scrivere che da rilevamenti in situ non si evince la presenza di alcuna emergenza geomorfologica senza allegare alcuna documentazione fotografica che attesti la veridicità del rilevamento effettuato.

b) La nuova carta idrogeomorfologica implementata nel Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), "la cui proposta è stata approvata il giorno 11 Gennaio 2010 dalla Giunta Regionale, adeguato al Codice dei beni culturali e del paesaggio e coerente con la Convenzione Europea del paesaggio", ad oggi non è ancora vigente quale documento costituente parte integrante del nuovo PPTR.

c) In riferimento a quello che è stato detto precedentemente l'allegato 5 può essere considerato solo uno studio di supporto ma non sufficiente a controvertere documenti vigenti in termini di legge. Pertanto restano valide le disposizioni prese nel capoverso "atteso che" alla nota prot. A00089 del 28 Gennaio 2010 n.1079 redatta dallo scrivente ufficio :

- Aerogeneratori 3 - 5 ricadenti a meno di 100m da emergenze geomorfologiche in particolare interessate da ripa fluviale;
- Aerogeneratori 9 - 17 e la sottostazione di collegamento alla RTN in ricadenti all'interno di area di pertinenza di ATD del PUTTp "ciglio di scarpata";

Lettera b)

La proposta eolica non tiene conto del criterio della minimizzazione delle opere di accesso all'impianto durante la fase di cantiere e di esercizio, infatti gli impatti legati alle opere accessorie, nuove piste ed interventi di adeguamento per le strade già esistenti, risultano elevati ed insistenti su habitat prioritari;

Lettera c)

Vale quanto esposto dal punto b al punto k

In sintesi vale quanto puntualmente rappresentato nella tabella seguente.

Il Comitato, nella seduta del 21.07.2010, valutate le osservazioni portate dalla società sulla scorta del parere fin qui espresso, in relazione ai punti sopra richiamati, ha confermato il parere sfavorevole alla realizzazione dell'intervento.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE,
POLITICHE ENERGETICHE, V.I.A. E V.A.S.

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il R.R. n. 16/2006;

VISTA altresì la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1462 del 01/08/2008 e la successiva D.G.R. n. 2467/2008 con la quale sono state approvate "Linee guida per la armonizzazione delle procedure regionali ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti eolici";

VISTA la D.G.R. n. 1859 del 13.10.2009 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 24 del 15 ottobre 2009 recante le modalità e la disciplina del funzionamento del Comitato Regionale per la VIA, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO del parere espresso dal Comitato Regionale per la VIA nelle sedute del 27.01.2010 e del 21.07.2010 ai sensi dell'art. 2 comma 2 del sopra richiamato R.R. n. 24/2009. Visto in particolare il comma 2 dell'art. 2 del predetto Regolamento che testualmente recita:

"Le competenze del Comitato comprendono:

- a) L'esame tecnico del progetto ovvero delle diverse alternative progettuali presentate dal proponente, nonché della documentazione tecnica a corredo (SIA);
- b) L'individuazione e la quantificazione degli impatti diretti ed indiretti dei progetti sulle diverse componenti ambientali (suolo, sottosuolo, acque, aria, paesaggio) e sugli elementi che ne fanno parte (l'uomo, la fauna e la flora, il clima, il paesaggio, i beni materiali, il patrimonio culturale) e le interazioni tra questi; la valutazione delle misure proposte per eliminare o mitigare gli impatti negativi previsti; la valutazione degli eventuali sistemi di monitoraggio della compatibilità ambientale dei progetti proposti dal proponente;
- c) L'analisi dei contenuti di tutte le osservazioni, delle controdeduzioni, dei pareri e quant'altro afferente il progetto in esame e di tutta la documentazione agli atti;
- d) L'esposizione e la discussione, in sede plenaria, dei contenuti salienti di tale documentazione;
- e) La formulazione di un parere sull'impatto ambientale del progetto, opera o intervento proposto.

Sulla base del parere espresso dal Comitato, il Dirigente della struttura competente adotta il provvedimento finale, denominato "Giudizio di compatibilità ambientale";

VISTA la sentenza del TAR Lecce n. 318/2010.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

sulla base dei pareri espressi dal Comitato Regionale per la VIA nelle sedute del 27.01.2010 e del 21.07.2010, così come previsto dall'art. 2 comma 2 del R.R. 24/2009

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, parere sfavorevole alla compatibilità ambientale per il progetto relativo all'impianto eolico nel Comune Avetrana, proposto con istanza del 29.03.2007 da Sorgenia SpA, avente sede legale in Milano alla Via

Ciovassino n. 1;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore Il funzionario amministrativo
Ing. Francesco Corvace Avv. Giorgia Barbieri

Il Dirigente dell'Ufficio V.I.A./V.A.S.
Ing. Gennaro Russo

Atti e comunicazioni degli Enti Locali
